



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

22

del

30/05/2016

(Proposta n. 22 del 30/05/2016)

Oggetto: SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 971/2015: COMUNE DI FABRIANO/PENZI SPA COSTRUZIONI / ENEL DISTRIBUZIONE SPA/ ZONA TERRITORIALE N. 6 DI FABRIANO ASUR MARCHE / REGIONE MARCHE- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL DIRIGENTE

Premesso:

Con contratto n. rep.5040 del 21/11/1994 il Comune di Fabriano era ad affidare alla ditta Costruzioni Ingg. Penzi Spa i lavori di ampliamento dell'Ospedale Civile "E.Profili" di Fabriano- Costruzione 2° Corpo Degenze - IV fase, dell'importo netto di lire 5.190.020.000 da contabilizzare a misura e da eseguire nel tempo di 800 giorni consecutivi;

Con atto di citazione notificato in data 10.10.96 la Spa Ing. Penzi conveniva in giudizio il Comune di Fabriano per vederlo condannare, in via preliminare, al pagamento ex art. 186 cpc della somma di L. 358.175.314 a suo dire riconosciuta con Deliberazione della GM n. 1270 del 15.12.95 e comunicata con lettera del 05/01/96, in via principale chiedeva condannarsi il Comune di Fabriano al pagamento della residuale somma di L. 2.368.143.705 così come dettagliatamente esposto nelle riserve iscritte in contabilità. Nel rispetto dei termini di legge si costituiva in giudizio il Comune, incaricando l'Avv. Maurizio Benvenuto, giusta delibera n. 1309 del 19.12.1996, contestando in fatto e diritto tutto quanto ex adverso evidenziato e dedotto, chiedendo altresì di chiamare in causa in garanzia l'ENEL Spa onde vedersi manlevare in caso di accoglimento delle pretese attoree.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, le Parti chiedevano che al presente contenzioso venisse riunito quello, successivamente intrapreso dalla Ingg. Penzi Spa contro il Comune di Fabriano, iscritto al n. 1174/97, con il quale la Spa Ingg. Penzi chiedeva che venisse dichiarato risolto ex art. 35 , c 4°, DPR 1063/62 il contratto di appalto n. 5040 intercorso tra le parti il 21.11.94 e reg.to il 9.12.94 per fatto e colpa del



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

22

del

30/05/2016

committente Comune di Fabriano e per l'effetto condannare il Comune al pagamento del valore della prestazione eseguita dalla Costruzioni Ingg. Penzi Spa per L. 3.767.714.482, dei maggiori oneri e/o danni per il comportamento della committente, pari a L. 3.246.874.036, per maggiori oneri e/o danni per le sospensioni dei lavori, pari a L. 2.429.662.413, del mancato utile per L. 351.528.674, degli interessi attivi per L. 7.947.007.

Anche in tale secondo grado si costituiva in giudizio il Comune di Fabriano, avvalendosi dell'Avv. Maurizio Benvenuto, in forza di delega giusta delibera n. 837 del 10.7.97, contestando la domanda avversaria in quanto infondata sia in fatto che in diritto e chiedendo altresì la chiamata in causa della Azienda USL n. 6 di Fabriano già USL n. 11 e della Regione Marche al fine di sentir dichiarare responsabili, in caso di accoglimento della domanda attorea, le suddette parti; in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi risolto per fatto, colpa ed inadempimento della Spa Costruzioni Ingg. Penzi il contratto di appalto n. 5040 con conseguente condanna della stessa al pagamento dei confronti del Comune di Fabriano di tutti i danni diretti e indiretti.

I due giudizi vennero riuniti. Con sentenza n. 153/2005 del 12.01.2005/1.2.2005 il Tribunale definitivamente pronunciando sulle cause civili riunite così provvedeva:

"1) rigetta tutte le domande proposte dalla società attrice nei confronti del Comune di Fabriano;

2)dichiara inammissibile le domande proposte dalla società attrice nei confronti della Regione Marche;

3)pronuncia la risoluzione del contratto d'appalto stipulato dal Comune di Fabriano con la Costruzioni Ingg. Penzi Spa in data 21.11.1994 per inadempimento imputabile alla società attrice;

4)rigetta la domanda risarcitoria proposta dal Comune di Fabriano nei confronti della società attrice;

5)condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Fabriano che liquida in complessivi € 30.672,50 di cui € 860,00 per spese, € 6.500,00 per diritti e € 20.000.000 per onorari e € 3.312,50 a titolo di rimborso spese generali, ed a favore della Regione Marche, d'ufficio in assenza di nota spese in complessivi € 15.000,00 di cui € 5.000,00 per diritti ed € 10.000,00 per onorari. Pone definitivamente a carico della società attrice le spese della C.T.U. e dell'accertamento tecnico preventivo così come liquidate in corso di causa;

6)condanna il Comune di Fabriano al pagamento delle spese processuali degli altri terzi chiamati in causa che liquida a favore dell'ENEL Spa d'ufficio in assenza di nota spese in € 10.000,00 per onorari e a favore della USL n. 6 di Fabriano in complessivi € 17.255,00 di



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

22

del

30/05/2016

cui € 380,00 per spese, € 5.000,00 per diritti, € 10.000,00 per onorari e € 1.875,00 a titolo di rimborso spese generali".

RILEVATO

che il primo grado del giudizio si era concluso con la sentenza del Tribunale di Ancona n. 153/2005 con il dispositivo come sopra riportato in buona sostanza favorevole all'Ente, seppure ci sia stata una condanna marginale per il Comune di Fabriano alla rifusione delle spese di lite all' Enel e all'Usl N. 6. La sentenza di primo grado, infatti, nei rapporti tra Comune e Società Penzi era favorevole all'Ente. Ed infatti controparte provvede a interporre atto d'appello.

Visto l'atto di citazione in appello notificato all'Ente presso il proprio domicilio eletto (Studio Adv. Maurizio Benvenuto Via G.B. Miliani 44) e pervenuto al protocollo dell'Ente in data 14/06/2005 al n. 26021, con il quale la Costruzioni Penzi Spa era ad impugnare la sentenza del Tribunale di Ancona n. 153/2005, Il Comune di Fabriano si costituiva in giudizio, sempre a ministero dell'Avv. Maurizio Benvenuto, nel procedimento avanti la Corte d'Appello di Ancona. Detto atto di appello riportava le seguenti conclusioni:

in via pregiudiziale accogliere l'istanza di sospensione della impugnata sentenza;

nel merito dichiarare risolto ex art. 35 quarto comma D.P.R. n. 1063/1962 il contratto di appalto n. 5040 intercorso tra le parti il 21.11.1994 per fatto e colpa del committente Comune di Fabriano, ovvero in subordine, per inadempimento, ex art. 1453 c.c., costituito dal mancato pagamento del corrispettivo, nonché dall'inadempimento all'obbligo di cooperazione cui la committente è tenuta; ovvero, ancora in via subordinata, ex art. 1467 c.c., per eccessiva onerosità riferibile sempre al colpevole comportamento della committente.

E per l'effetto condannare il convenuto Comune al pagamento:

a) del valore della prestazione eseguita dalla Costruzioni Ingg. Penzi Spa nella misura di Lire 3.767.714.482 oggi € 1.945.862,13 ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia al momento della decisione;

b) dei maggiori oneri o danni, dall'attrice sopportati, in quanto riferibili al comportamento colpevole della committente, nella misura di Lire 4.172.485.881 oggi € 2.154.909,11, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, giusta la seguente specifica:

b.1) Lire 2.429.662,413 oggi € 1.254.815,91 per danni o maggiori oneri conseguenti le sospensioni dei lavori;

b.2) Lire 457.775.942 oggi € 236.421,54 per maggiori costi di manodopera;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

22

del

30/05/2016

b.3) Lire 351.528.674 oggi € 181.549,41 per mancato utile ovvero mancata produzione lavorativa calcolata in base al rapporto tempo/lavoro, non raggiunta durante la vigenza del contratto;

b.4) Lire 7.947.007 oggi € 4.104,28 per interessi attivi non percepiti ;

b.5) Lire 925.611.845 oggi €478.038,62 per costi o maggiori oneri o danni subiti dall'impresa dal 16.05.1997 al 18.07.1998;

Con rivalutazione monetaria di tutte le somme che verranno liquidate e con vittoria di spese competenze ed onorari.

Con clausola di provvisoria esecuzione ex art. 282c.p.c.

Le stesse conclusioni sono estese in via diretta o solidale anche alla Regione Marche per l'ipotesi che il Tribunale (!) la dichiarasse responsabile o corresponsabile dei fatti per cui è causa, ovvero, comunque, fosse tenuta alla manleva nei confronti del comune di Fabriano.

In via subordinata ed in relazione alla sola domanda risarcitoria di cui al punto b) delle precedenti richieste, se ne chiede la autonoma condanna per fatto e colpa della Committente nella produzione dell'evento dannoso oltre interessi e rivalutazione monetaria;

in ulteriore subordine e relativamente alla domanda risarcitoria azionata con Atto di citazione notificato il giorno 11.10.1996 condannare il convenuto Comune di Fabriano al pagamento della somma di Lire 2.417.022.481 pari ad € 1.248.287,93 oltre interessi e rivalutazione monetaria;

In data 26/10/2015 è stata notificata all'Ente, con formula esecutiva, Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 971/2015 da Penzi Costruzioni spa con il seguente dispositivo:

“ La Corte, sull'appello promosso dalla Costruzioni Ingg. Penzi spa nei confronti del Comune di Fabriano, della Regione Marche, dell'Enel Distribuzione spa, dell'Asur Marche , Z.T. N. 6 di Fabriano, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 01/02/2005, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza, rigettato l'appello incidentale, anche subordinato, del Comune di Fabriano

dichiara la risoluzione per grave inadempimento del Comune di Fabriano del contratto d'appalto stipulato dall'appellante con il Comune di Fabriano in data 21/11/1994;

condanna il Comune di Fabriano al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'appellante (ing. Penzi) della somma di euro 1.654.727,90 (lire 3.204.000.000) oltre



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

22

del

30/05/2016

rivalutazione monetaria secondo gli indici ufficiali Istat dal 19.05.1997 alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla medesima data alla presente pronuncia, nonché oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo;

ordina alla Costruzioni Ing. Penzi s.p.a. di restituire in favore del Comune di Fabriano la somma di euro 975.952,177 (l. 1.889.706.921) gli interessi legali dalla data dei singoli versamenti, così come risultanti dalla c.t.u. in atti, al saldo.;

condanna il Comune di Fabriano a rifondere in favore della Costruzioni Ingg. Penzi spa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 6.500,00 per diritti, euro 18.000,00 per onorario, euro 1.242,74 per spese, oltre accessori di legge e, quanto al presente grado di giudizio in euro 10.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 9.000,00 per la fase istruttoria ed euro 12.000,00 per la fase decisoria, euro 1.110,00 per esborsi, oltre accessori di legge....;"

condanna il Comune di Fabriano a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della regione MARCHE, liquidate quanto al primo grado come da gravata sentenza, e quanto al presente grado di giudizio, in euro 4.800,00 per la fase di studio, euro 2.800,00 per la fase introduttiva, euro 8.800,00 per la fase istruttoria ed euro 7.800,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge;

condanna il Comune di Fabriano a rifondere le spese del grado in favore dell'Enel e dell'Asur ZT 6 di Fabriano, liquidate in favore di ciascuna di esse, in euro 4.800,00 per la fase di studio, euro 2.800,00 per la fase introduttiva, euro 8.800,00 per la fase istruttoria ed euro 7.800,00 per la fase decisoria oltre accessori di legge;

pone le spese di ctu, anche del grado, definitivamente a carico del Comune di Fabriano;

conferma nel resto la gravata sentenza."

Spese legali Regione Marche:

Alla luce della sentenza di primo grado, a cui fa espresso rinvio quella di secondo grado, il Comune dovrà liquidare alla Regione Marche per le spese legali euro **16.875,00**, di cui euro 10.000,00 per onorari, euro 5.000,00 per diritti ed euro 1.875,00 per rimb. forf. all'epoca vigente nella misura del 12,50 % dei diritti ed onorari. Queste spese legali erano state poste dalla sentenza di primo grado, in capo alla ditta Penzi. Ora però spetta al Comune rifonderle alla Regione Marche.

Dunque alla Regione Marche il Comune deve corrispondere un totale di spese legali per euro: 27.830,00 (secondo grado)+ 16.875,00 (primo grado) + euro 8.786,75 (quota parte CTU secondo grado) = euro **53.491,75**, non sono dovute nè la C.P.A. (4%) né l'IVA (22%), in quanto la Regione Marche era stata assistita dall'Ufficio dell'Avvocatura interna;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

22

del

30/05/2016

Spese legali Enel :

la Corte D'appello nel condannare il Comune al pagamento delle spese di secondo grado è a confermare le statuizioni disposte dal Tribunale che aveva già condannato il Comune a rifondere le spese legali all'Enel e all'USL, ora Asur Marche;

Per l'Enel le somme del primo grado erano le seguenti: euro 6.000,00 per diritti, euro 10.000,00 per onorari, sui 16.000,00 euro complessivi andrebbe calcolato anche il rimb. Forf. pari ad euro 2.000,00, secondo quanto stabilito da uniforme giurisprudenza in materia (ex multis prima sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 9315 del 17 aprile 2013) per la quale Il rimborso in questione dovendo ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura, all'epoca vigente, del 12,50 % di tali importi, è dovuto anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza al pari degli altri accessori di legge, CPA ED IVA. Quindi avremo un totale, per il primo grado, pari ad euro **18.720,00**, di cui euro 16.000,00 per diritti ed onorari, euro 2.000,00 per rimb. Forf. 12,50% ed euro 720,00 per C.P.A. 4%, l'IVA non è dovuta in quanto l'Enel è una società commerciale che potrà recuperare detta imposta. Al momento, tuttavia, l'Enel ha richiesto la rifusione delle spese di secondo grado per la somma complessiva di euro **35.310,70 + euro 7.202,25 (quota parte ctu Greco al netto dell'IVA)**;

L'Ufficio scrivente ha fatto presente al legale dell'Enel che l'iva non è dovuta in quanto la sua assistita potrà recuperarla. Ed infatti il legale ha concordato in merito a ciò con l'Ufficio per cui le spese legali da rifondere all'Enel, con riferimento al secondo grado, scendono ad euro **28.943,20** + quota parte ctu pari ad euro **7.202,25**, e così per la somma complessiva di euro **36.145,45**, somma alla quale va aggiunta quella relativa alle spese del primo grado, come da sentenza del Tribunale di Ancona n.153/2005, per euro **18.720,00**, totale spese legali primo e secondo grado + quota parte CTU = euro **54.865,45**

Spese Legali Asur Marche Area Vasta 2:

Alle somme come sopra esposte, si aggiungono quelle afferenti la rifusione delle spese legali dell'Usl, ora Asur Marche che in data 03/03/2016 ha provveduto a notificare al Comune di Fabriano entrambe le sentenze, quella di primo e quella di secondo grado, con le rispettive formule esecutive, mentre né l'Enel né la Regione Marche hanno, a tutt'oggi, provveduto in tal senso.

In virtù delle predette sentenze, Tribunale di Ancona n. 153/2005 e Corte D'Appello di Ancona N. 971/2015, sono dovute alla Regione Marche le seguenti somme che vengono così di seguito ricapitolate:



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

22

del

30/05/2016

spese legali primo grado: euro **21.791,00**, di cui euro 10.000,00 per onorari, euro 5.000,00 per diritti, euro 380,00 per spese(non imp.) euro 1.875,00 per rimb. Forf., euro 675,00 per CPA 4%, euro 3.861,00 per IVA 22%, + spese legali di secondo grado: euro **35.310,71** di cui euro **27.830,00** per onorari compreso il rimb. Forf. Del 15% , più C.P.A. 4% ED IVA 22% + quota parte ctu Greco euro **8.786,75**, e così per un totale di euro **65.888,46**.

La somma complessiva da riconoscere quale debito fuori bilancio in seguito alla condanna alle spese legali di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 971/2015 e del Tribunale di Ancona n. 153/2005, in favore della Regione Marche, dell'Enel Distribuzione spa e del Asur Marche Area Vasta 2 è pari alla somma complessiva di euro **174.245,66**.

RITENUTO che il presente debito fuori bilancio rientri nella lett. a) comma 1 dell'art. 194 del D.LGS. N. 267/2000;

DATO ATTO che la stessa Corte Dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione Sicilia, nella Deliberazione n. 2/2005, attribuisce al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, come nel caso di specie, da parte dell'Organo Consiliare, una mera funzione ricognitoria e non autorizzatoria;

VISTO l'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover acquisire altresì il parere del Collegio dei Revisori Dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.LGS. N. 267/2000, per cui la presente proposta verrà trasmessa a detto Collegio;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

22

del

30/05/2016

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconoscere la legittimità, quali debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del D.LGS. 267/2000, in favore della Regione Marche, dell'Enel Distribuzione spa e dell'ASUR Marche Area Vasta 2, per tutte le motivazioni come meglio in premessa esplicitate ed in adempimento alle sentenze Tribunale di Ancona n. 153/2005 e Corte d'Appello di Ancona n. 971/2015, le seguenti somme afferenti le spese legali cui è stato condannato il Comune di Fabriano in via definitiva:

per la Regione Marche euro **53.491,75**, per l'Enel Distribuzione spa euro **54.865,45**, per l'Asur Marche Area Vasta 2 euro **65.888,46**, e così per la somma complessiva di euro : **174.245,66**;

3. Di dare atto che la spesa, prevista in complessivi € **174.245,66** trova la copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2016-2018, annualità 2016, alla voce di bilancio n. 0111.19.980 e che verrà impegnata con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio;
4. Di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte Dei Conti nonché agli organi di controllo Collegio Dei Revisori Dei Conti, come previsto dall'art. 23 della legge n. 289/2002;
5. Di dare atto che l'attività in oggetto rientra nei compiti istituzionali dell'Ente ed è svolta nell'interesse della collettività, e pertanto esclusa dalle tipologie di spesa soggette a riduzione previste dall'art. 6 commi 7-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.LGS. N. 267/2000, considerato che l'Asur Marche ha già provveduto alla notificazione delle sentenze con le rispettive formule esecutive;

Il responsabile del procedimento

Il Dirigente

Dott.ssa Stefania Orlandi

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i